

Sent. 4 giugno 1987, n. 226

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del [D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124](#) ("testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), promosso con ordinanza emessa il 25 luglio 1980 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Vicinelli Gianfranco e I.N.A.I.L., iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1980.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Vicinelli Gianfranco, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1987 il giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

uditi l'avvocato Enrico Ruffini per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Bologna, con ordinanza del 25 luglio 1980, ritiene che l'art. 2 del [D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124](#) ("testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), nella parte in cui esclude che l'evento dannoso derivante da infezione malarica sia compreso tra i casi di infortunio sul lavoro, e richiama disposizioni speciali, che limitano, in materia ogni tutela al caso di morte da febbre perniciosa, "non solo appare manifestamente irragionevole, ma contrastante, da un lato, con i generali principi costituzionali che riconoscono l'inviolabile diritto alla salute ([art. 2 Cost.](#)), la parità sostanziale fra i cittadini ([art. 3, secondo comma, Cost.](#)), la tutela della posizione di lavoro ([art. 4, primo comma, Cost.](#)) e, dall'altro, con quelli più specifici che garantiscono il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni ([art. 35, primo comma, Cost.](#)) e che delineano la struttura del sistema previdenziale ([art. 38, secondo comma, Cost.](#))".

2. - La questione è fondata.

La norma impugnata recita: "L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni". "Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali". La esclusione della malaria dall'elenco delle patologie riconducibili a infortuni sul lavoro proviene dall'art. 16 della legge 22 giugno 1933, n. 851, dall'art. 2 del [R.D. 17 agosto 1935, n. 1765](#), ed è ribadita nel primo comma dell'art. 329 del [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#) (testo unico delle leggi sanitarie), il quale ultimo recita: "L'infezione malarica non è compresa fra i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono preveduti dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura".

Negli anni cui risalgono queste norme la malaria infestava intere regioni del Paese e costituiva un rischio generico di malattia e di morte per le popolazioni, non un rischio specifico dei lavoratori. Era pertanto allora giustificato che la malattia da infezione malarica fosse esclusa dal sistema assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, e che si provvedesse invece con una sovvenzione, ai sensi dell'art. 329, secondo comma, del [R.D. n. 1265 del 1934](#), assegnata ai discendenti, ascendenti, coniugi, fratelli o sorelle dell'operaio deceduto per febbre pernicioso. Tale norma, peraltro, è stata sostituita dalla [legge 11 marzo 1953, n. 160](#), che dispone in luogo della sovvenzione l'estensione del trattamento stabilito per i casi di morte per infortunio sul lavoro in agricoltura, ai sensi dell'art. 3 della [legge 20 febbraio 1950, n. 64](#). Nel secondo dopoguerra, mediante l'uso del DDT (diclorodifeniltricloroetano), la infestazione malarica, che durava da molti secoli, è stata in pochi anni debellata. Non ha oggi per ciò più alcuna ragionevolezza un regime giuridico, che in materia di infezione malarica continui a postulare un rischio generico per gli abitanti, e ad escludere un rischio specifico in occasione di lavoro in circoscritto ambiente infesto, e che provveda alla tutela in caso di morte, e non anche in caso di danno.

3. - Questa Corte ritiene che il regime vigente sopradescritto, comprensivo non solo della norma impugnata, ma anche dell'art. 16, primo comma, della legge 22 giugno 1933, n. 851, dell'art. 329, comma primo, del [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), nonché dell'art. 2 del [R.D. 17 agosto 1935, n. 1765](#), secondo comma, parte seconda, leda il valore costituzionale della salute, esplicitamente garantito [dall'art. 32 della Costituzione](#), e che come diritto umano fondamentale e inviolabile, non può, senza alcuna apprezzabile "ratio", tollerare limitazioni o esclusioni del corrispondente inderogabile dovere di solidarietà, secondo il precetto [dell'art. 2 della Costituzione](#). Inoltre, quando il lavoratore, in occasione di lavoro, soggiacendo alla causa violenta, che configura l'infortunio, quale è la repentina puntura dell'anofele, inoculatrice dei parassiti patogeni, contrae la malattia con esito di danno grave e permanente, invalidante le sue capacità di lavoro, il diritto previsto [dall'art. 38, comma secondo, della Costituzione](#) risulta violato, se il regime assicurativo, continui ad escludere dalle ipotesi di infortunio l'infezione malarica, nella presentazione epidemiologica attuale, non in quella della prima metà di questo secolo.

Per questi motivi

La Corte Costituzionale

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2 del [D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124](#) ("testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali") nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali;

b) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 22 giugno 1933, n. 851 ("Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria"), dell'art. 329, comma primo, del [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#) ("Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie") e dell'art. 2 del [R.D. 17 agosto 1935, n. 1765](#), secondo comma, parte seconda, ("Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.

L. 22 giugno 1933 n. 851 art. 16 comma 1

[R.D. 17 agosto 1935 n. 1765](#) art. 2 comma 2

[R.D. 27 luglio 1934 n. 1265](#) art. 329 comma 1

[Cost. art. 2](#)

[Cost. art. 3](#)

[Cost. art. 32](#)

[Cost. art. 38 comma 2](#)

[L. 11 marzo 1953 n. 87](#) art. 27

